

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo» (1700), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione . Pag. 1, 2	
BEORCHIA (DC)	2
VITALE (PCI)	2

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo» (1700), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione

del disegno di legge: «Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 15 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Finocchiaro, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 15 aprile, e nella seduta odierna io lo sostituisco in quanto è all'estero e quindi non può intervenire.

Il senatore Finocchiaro illustrò, in sede referente, gli obiettivi del provvedimento, chiarendo che si trattava di conferire al Ministro delle finanze una facoltà, nei confronti del Corpo della guardia di finanza, che viene esercitata abitualmente dal Ministro della difesa per le Forze armate in generale: vale a dire che la distribuzione delle divise e di

altro materiale ai militari deve essere disposta periodicamente, a scadenze ravvicinate, e comunque da decidere in sede amministrativa, per cui non vi è altra soluzione che l'attribuzione del relativo potere ai rispettivi Ministri.

All'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo si chiese il trasferimento alla sede deliberante e in questa, come dicevo, noi oggi svolgiamo i lavori essendo stata autorizzata.

Non credo di dovermi soffermare oltre sul provvedimento in esame, tenendo conto della portata limitata dello stesso ed invito i colleghi della Commissione ad approvarlo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Comunico anche che la Commissione bilancio ci ha fatto pervenire il suo parere favorevole, così come la Commissione affari costituzionali che egualmente ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BEORCHIA. Intervengo brevissimamente solo per dichiarare fin da ora il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

VITALE. Anch'io intervengo molto rapidamente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista — come, del resto, abbiamo già fatto alla Camera — perchè condividiamo questo provvedimento, così come siamo stati favorevoli al suo trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quan-

tità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto».

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOCT. ETTORRE LAURENZANO